

Valutazione degli Osa

Riflessioni sul *rating*

Per capirne gli impatti, bisognerà attendere le norme attuative

di **Gaetano Forte**

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

**Il rating
è un giudizio espresso
dalle autorità di controllo
sulle capacità di un Osa
di risultare conforme
ai controlli ufficiali
cui è sottoposto.
Alcune riflessioni
su questo strumento
di classificazione
introdotto
dal regolamento (UE)
2017/625**

I regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, è divenuto applicabile dallo scorso 14 dicembre 2019. Questo provvedimento rappresenta un testo unico in materia e stabilisce un quadro armonizzato per l'organizzazione dei controlli ufficiali, tenendo conto delle norme del regolamento (UE) 882/2004 – che ha abrogato e sostituito –, della legislazione

settoriale nonché dell'esperienza acquisita con l'applicazione di tali norme.

Nello specifico, il regolamento (UE) 2017/625 disciplina:

- l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- il finanziamento dei controlli ufficiali;
- l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;
- l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi;
- l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un Paese terzo;
- l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Rating (e non solo)

Il regolamento (UE) 2017/625 introduce, inoltre, un sistema di comunicazione di informazioni e di valutazione dell'operatore del settore alimentare (Osa), in cui è ricompreso il *rating*. All'interno di tale sistema, le autorità competenti, in quanto responsabili nei confronti dell'Osa e del pubblico

©www.shutterstock.com

dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli ufficiali da essi svolti, devono garantire l'accesso di tutti gli interessati alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali. È infatti richiesto alle autorità di pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e i risultati ottenuti. In particolare, viene espressamente riconosciuto alle autorità il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al *rating* dei singoli Osa in base ai risultati dei controlli ufficiali.

In quest'ottica, l'utilizzo del *rating* è fortemente incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che offra le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività. A tal fine, è quindi necessario garantire la trasparenza dei criteri di *rating* affinché possano essere raffrontate le migliori prassi e possa essere preso in considerazione, nel tempo, lo sviluppo di un approccio coerente a livello di Unione.

Il regolamento (UE) 2017/625, all'articolo 11, definisce il *rating* dell'Osa come «una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di *rating*».

Il *rating* è una classificazione degli Osa fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di *rating*

Tuttavia, il regolamento si limita a pochissime disposizioni e occorrerà sicuramente attendere la regolamentazione di dettaglio per avere un quadro del possibile funzionamento di tale tipo di strumento e per comprendere appieno gli impatti che questo potrà avere. In ogni caso, se le informazioni sulle quali si basa il *rating* sono ottenute in conformità ai criteri previsti (controlli oggettivi, trasparenti e pubblici), è diritto dell'autorità pubblicarli; essendo difficile immaginare che i controlli ufficiali non possiedano i requisiti di legge, la pubblicazione del *rating* di un'azienda alimentare diventerà un atto dovuto.

Al momento, nella bozza del decreto legislativo di revisione del decreto legislativo 193/2007, che dovrà essere adeguato a quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625, non è presente alcun

Un'altra novità introdotta dal regolamento (UE) 2017/625 è la controperizia

articolo dedicato alla regolamentazione dello strumento di *rating*; mentre, invece, è disciplinato in dettaglio l'istituto della "controperizia", un'altra importante novità introdotta dal regolamento (UE) 2017/625. Questo istituto – previsto dall'articolo 35 – consiste nel riconoscere all'Osa «il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato». In pratica, si tratta della possibilità dell'Osa di richiedere un accesso documentale ad opera di un perito che deve verificare la correttezza delle operazioni svolte e dei risultati derivanti nonché richiedere lo svolgimento di un'ulteriore analisi.

Prime riflessioni

È fin da ora opportuno mettere in evidenza alcune riflessioni sul nuovo strumento di *rating* introdotto dal regolamento (UE) 2017/625. Secondo quanto indicato nel considerando 39, «l'utilizzo di regimi di *rating* da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscono che il *rating* rispecchi accuratamente l'effettivo livello di conformità; in particolare, si dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a garantire che il *rating* si basi sui risultati di vari controlli ufficiali oppure, nel caso in cui il *rating* si basi sul risultato di un singolo controllo ufficiale e i risultati siano sfavorevoli, che i controlli ufficiali seguenti siano eseguiti entro tempi ragionevoli». Nell'ipotesi in cui il *rating* possa basarsi sui risultati di un solo controllo ufficiale, in caso di esito non regolamentare è evidente che deriverebbero conseguenze negative sulla reputazione dell'Osa,

non solo nei confronti dei consumatori, ma anche nella competizione concorrenziale, nei rapporti interni alla filiera agroalimentare tra grande distribuzione organizzata e fornitori o nei confronti degli istituti di credito.

Pertanto, se il *rating* deve rispecchiare l'effettivo livello di conformità dell'Osa, è necessario garantire una certa rappresentatività dell'esito dei controlli ufficiali, al fine di assicurare il rispetto dell'equità che deve caratterizzare lo stesso processo di classificazione.

Se il *rating* deve rispecchiare l'effettivo livello di conformità dell'Osa è necessario garantire una certa rappresentatività dell'esito dei controlli ufficiali

39

Non è chiaro, poi, se il primo risultato di non conformità dei controlli ufficiali debba essere divulgato immediatamente o se, invece, si debba attendere la revisione di analisi; invero, nell'ipotesi in cui il secondo esito analitico risulti conforme, in che rapporto si pone con il *rating* negativo precedentemente diffuso? È prevista, inoltre, dal regolamento (UE) 2017/625 la possibilità per l'Osa di formulare delle osservazioni nel caso di pubblicazione dei risultati dei controlli ufficiali che lo riguardano, ma non è ben chiaro come l'Osa possa opporsi a provvedimenti pregiudizievoli e quali siano gli strumenti a sua disposizione per richiedere la modifica di un *rating* sfavorevole.

Sta di fatto che le osservazioni non "bloccano" la pubblicazione del controllo, ma al più vengono pubblicate unitamente all'esito dello stesso.

È poi doveroso osservare che il considerando 39 invoca «la trasparenza dei criteri di *rating* affinché possano essere raffrontate (nell'esecuzione dei controlli ufficiali, *n.d.r.*) le migliori prassi e possa essere preso in considerazione, nel tempo, lo sviluppo di un approccio coerente a livello di Unione». Ciò che emerge è innanzitutto la mancanza, ad oggi, di un approccio europeo uniforme. Risalta,



©www.shutterstock.com

40

inoltre, il fatto che la coerenza dei controlli ufficiali a livello europeo, ripetutamente evocata come tratto imprescindibile dell'azione delle autorità competenti, non si estenda al *rating*. Dato che è consentito – e non obbligatorio – utilizzare tale strumento, l'autorità competente di uno Stato membro potrebbe decidere di utilizzarlo, a differenza di quella di un altro.

Ciò che emerge è la mancanza, ad oggi, di un approccio europeo uniforme

Differenze tra *rating*, *rating* di legalità e *rating* di impresa

Il *rating* previsto dal regolamento (UE) 2017/625 si distingue dal *rating* di legalità disciplinato dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e dal rating d'impresa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016.

Il primo si configura come un giudizio espresso, da un soggetto esterno e indipendente, sulle capacità

di un Osa di ottenere esiti di conformità dei controlli ufficiali cui è sottoposto; il *rating* di legalità, invece, è un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico. Al riconoscimento di un sufficiente livello di *rating* di legalità – convenzionalmente misurato in "stellette" – l'ordinamento riconosce vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario. Il *rating* di legalità, di competenza dell'Agcm, non deve poi essere confuso con il "rating di impresa", gestito dall'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac): il primo è un istituto di applicazione generale e, quindi, non limitato alla normativa appalti, mentre il secondo, introdotto per la prima volta con il decreto legislativo 50/2016, è di applicazione specifica al settore degli appalti pubblici; serve, infatti, a valutare, promuovere e valorizzare la performance contrattuale degli operatori economici e la correttezza in fase di esecuzione, prevenendo così il rischio di cattiva esecuzione, con l'effetto di un tendenziale innalzamento della qualità e dell'efficienza del mercato dei contratti pubblici.